

TI_GERICHTE 9.2014.114 vom 18. Juni 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-06-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2014.114_d20130618

FR: TI_GERICHTE 9.2014.114 du 18 juin 2013

IT: TI_GERICHTE 9.2014.114 del 18 giugno 2013

Regeste

Modifica di collocamento di un minore (collocamento idoneo)

Erwägungen

E. 1

L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale d'appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto [LPAM]), che giudica, nella composizione a giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione in materia di provvedimenti cautelari (art. 48 lett. f n. 9 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di Protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv.

E. 2

Nella risoluzione impugnata l'Autorità di protezione ha disposto il trasferimento di PI 1 da Casa _____, _____ all'Istituto _____ di _____. L'Autorità ha esordito indicando che Casa _____ non poteva più ospitare il minore. La direttrice della struttura avrebbe infatti informato l'Autorità che la permanenza, straordinaria dall'inizio, non era più sostenibile. Oltre a non essere una struttura idonea all'età di PI 1, questi avrebbe manifestato segni di disagio e sofferenza (cfr. rapporto del 7 luglio 2014 della direttrice di Casa _____). La direttrice postulava pertanto che fosse trovato un collocamento più idoneo alle esigenze del minore e degli altri piccoli ospiti dell'Istituto. L'Autorità di protezione, basandosi sulla richiesta esplicita del minore di essere trasferito presso l'Istituto _____ (cfr. udienza 8 luglio 2014), dopo aver comunicato la decisione ai genitori, ne ha disposto il trasferimento. L'Autorità di protezione ha in particolare rilevato che la volontà del bambino era di ritornare all'Istituto _____ e che, pur essendo giovane, l'espressione della sua volontà andava tenuta in considerazione. Quanto all'episodio che avrebbe causato il trasferimento repentino essa evidenzia che il "bambino che si sarebbe reso responsabile del sopruso non è residenziale, apparterebbe ad un altro gruppo di bambini più grandi e che in ogni caso gli educatori adotteranno ogni attenzione per evitare recidive".

E. 3

RE 1 e RE 2 hanno impugnato la predetta risoluzione, chiedendo l'annullamento della medesima e l'attribuzione della custodia parentale dei figli PI 2 e PI 1. Dopo aver elencato

dettagliatamente la cronistoria, i reclamanti contestano innanzitutto la privazione di custodia. Avversano pure la decisione di ricollocare PI 1 presso l'Istituto _____ a motivo dei presunti abusi che avrebbe subito. A mente dei reclamanti la risoluzione impugnata si baserebbe su un rapporto datato 7 luglio 2014 che conterrebbe affermazioni errate. I reclamanti lamentano di non essere stati informati dell'audizione del figlio da parte dell'Autorità di protezione, mettendo in dubbio che egli abbia realmente espresso la volontà di essere trasferito presso l'Istituto _____. Secondo i genitori, chi ha provveduto all'ascolto del minore avrebbe dovuto espressamente chiedere se desiderava tornare a casa. I reclamanti criticano l'operato della curatrice, a loro avviso "assente".

E. 4

In concreto va innanzitutto contestualizzato il reclamo in esame. Diversamente da quanto cercano di far credere i reclamanti, oggetto della presente decisione non è la privazione della custodia di PI 2 e PI 1, bensì il trasferimento del collocamento di PI 1 da Casa _____ all'Istituto _____. Si ricorda che la risoluzione cautelare di privazione di custodia dell'11 giugno 2014 è stata oggetto di separato reclamo, dichiarato irricevibile da questa Camera in quanto intempestivo (decisione CDP 11 luglio 2014 inc. 9.2014.102). Anche la risoluzione con la quale l'Autorità di protezione aveva momentaneamente trasferito PI 1 presso Casa _____ è stata oggetto di reclamo, pure dichiarato irricevibile da questo Giudice perché intempestivo (decisione CDP 11 luglio 2014 inc. 9.20014.101). Si rileva pertanto che la tolta cautelare della custodia di PI 1 non può essere rimessa nuovamente in discussione in questa sede in quanto cresciuta in giudicato. Oggetto della presente procedura è pertanto unicamente quanto è stato disposto dalla risoluzione dell'8 luglio 2014, ossia il trasferimento di PI 1 da Casa _____ all'Istituto _____ e l'organizzazione delle relazioni personali tra il minore e i genitori.

E. 5

Giusta l'art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediare, l'autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio. L'art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità di protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente.

E. 5.1

Nell'accezione di "pericolo" rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5^a ed., pag. 214 no. 27.36). Le misure previste dagli art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce al suo sviluppo fisico, psichico o morale (Ibidem, pag. 206 no. 27.14). Esse sono informate dunque al bene del minore e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono una sanzione nei loro confronti (BSK ZGB I, Breitschmid, art. 307 CC no. 4). Con la privazione della custodia parentale l'autorità di protezione decide parimenti il collocamento del minore, che deve corrispondere alla personalità e ai bisogni di quest'ultimo (Hegnauer, op. cit., pag. 215 no. 27.41; sentenza CDP del 20 marzo 2014, inc. 9.2013.266, cons. 4; DTF 5A_858/2008 del 15 aprile 2009, cons. 4.1).

E. 5.2

Si ribadisce che oggetto della presente non è la privazione della custodia di PI 1, quanto il fatto a sapere se il ricovero presso l'Istituto _____ possa essere considerato

“conveniente” ai sensi dell’art. 310 CC. La revoca della custodia in quanto tale non è infatti sufficiente a proteggere il minore, ma questi deve essere ricoverato in un luogo “conveniente” che gli garantisca uno sviluppo-crescita che il mantenimento in famiglia metterebbe in pericolo (CR CC I, Meier , art. 310 n. 19). Il “ricovero conveniente” è stabilito dall'autorità stessa sulla scorta di tutte le circostanze del caso: età e domicilio del minore, sede della scuola, continuità (o soluzione di continuità) rispetto alla vita precedente, condizioni culturali, speciali necessità pedagogiche, altre esigenze e parere dei genitori e del minore. Il “ricovero conveniente” può consistere nell'affidamento a una famiglia, nell’inserimento in una comunità assistita, nella sistemazione in un foyer o – se il figlio è sufficientemente autonomo – in un’abitazione indipendente (CR CC I, Meier , art. 310 n. 22; RMA 2014 consid. 2a iii, p. 40; BSK ZGB I, Breitschmid , art. 310 CC no. 8). Tutto varia anche in funzione dell’età del minore. Le circostanze del caso vanno apprezzate sin dal momento in cui l’autorità di protezione decide di intervenire, soprattutto ove essa intenda affidare il figlio a una famiglia, ciò che instaura legami affettivi difficili poi da sciogliere (art. 310 cpv. 3 CC). Va al riguardo precisato, che nel caso in cui il ricovero fosse ritenuto inappropriato, questo non significa che la misura di revoca della custodia debba essere annullata, bensì che un nuovo ricovero venga ordinato (CR CC I, Meier, art. 310 n. 22). La scelta del “ricovero conveniente” non deve precludere inutilmente il ripristino della custodia parentale; non deve straniare quindi il figlio dai genitori, i quali devono poter conservare relazioni correnti mediante visite, lettere e telefonate, per quanto ciò sia compatibile con il bene del minore e con l’ordinamento del luogo in cui questi è collocato (CR CC I, Meier , art. 310 n. 25; BSK ZGB I, Breitschmid , art. 310 CC no. 10). I genitori devono essere informati altresì sugli avvenimenti particolari che sopraggiungono nella vita del figlio e devono essere sentiti prima di decisioni importanti per lo sviluppo di lui (art. 275 a cpv. 1 CC). I genitori privati della custodia hanno diritto a mantenere reciproche relazioni personali (art. 273 cpv. 1 CC), adattate alle circostanze. Si rileva peraltro che lo scopo ultimo è di permettere un giorno il reinserimento del bambino nel nucleo familiare di origine e il ripristino della custodia parentale (CR CC I, Meier , art. 310 n. 25).

E. 6

In concreto, come risulta dagli atti, con risoluzione del 29 aprile 2014 PI 1 era stato inizialmente collocato assieme al fratellino PI 2, presso l’Istituto _____ di _____ (centro educativo per minorenni riconosciuto, CEM, che ospita bambini in età scolastica). Ritenuta la giovane età del fratellino (due anni), questi è poi stato spostato, assieme alla madre, presso una struttura più idonea alla sua età (nello specifico: Casa _____, che ospita bambini nella fascia d’età 0-6 anni) (risoluzione dell’11 giugno 2014). Per ragioni che non occorre qui rievocare la madre è poi stata allontanata dalla struttura. A causa, di un presunto sopruso subito da PI 1 da parte di un compagno di Istituto, mediante decisione cautelare del 17 giugno 2014, l’Autorità di protezione ha immediatamente disposto il trasferimento del minore presso Casa _____, dove all’epoca alloggiavano il fratellino e la madre. Come risulta dagli atti, i responsabili dell’Istituto _____ avevano senza indugio provveduto ad informare la Polizia Cantonale e la Magistratura dei minorenni di quanto accaduto (cfr. scritto di posta elettronica della curatrice del 14 giugno 2014 all’indirizzo dell’Autorità di protezione).

E. 6.1

Ora, indipendentemente dall'esito dell'inchiesta e del procedimento penale, si rileva che la residenza di PI 1 da Casa _____, con ogni evidenza provvisoria, era già da subito risultata difficoltosa. La struttura aveva infatti accolto il minore in un momento di necessità benché lo stesso non rientrasse nella fascia d'età degli altri ospiti (PI 1 aveva all'epoca 7 anni). Come indicato dalla direttrice della struttura, già da subito la residenza di PI 1 è però risultata problematica (cfr. prima segnalazione del 24 giugno 2014: necessità per il minore di beneficiare di un apporto educativo mirato, idoneo e a lungo termine). In seguito, con dettagliato rapporto del 7 luglio 2014 la direttrice, oltre a spiegare le motivazioni che hanno portato all'allontanamento di RE 2 dalla struttura, informava l'Autorità di protezione che la permanenza di PI 1 presso l'Istituto, straordinaria già da principio, non poteva più essere sostenuta. Il minore, oltre ad essere troppo grande, avrebbe manifestato segni di disagio e sofferenza e sarebbe stato espulso dalla Comunità diurna (_____) nella quale era stato inserito. Anche l'incolumità degli altri piccoli ospiti sarebbe stata minacciata (cfr. episodio descritto del 2 luglio). La direttrice postulava pertanto che venisse trovato un collocamento più idoneo alle esigenze del minore e degli altri piccoli ospiti dell'Istituto. Tale richiesta è stata anche formulata dalla curatrice (cfr. 7 luglio 2014) CURA 1 che, dopo aver preso contatto con la responsabile della Comunità diurna dove era stato inserito il minore, confermava la situazione difficoltosa osservata dalla direttrice di Casa _____. Che la struttura Casa _____ non fosse adatta ad un bambino dell'età di PI 1 non può essere messo in discussione. La stessa ospita infatti bambini in età prescolare (dai 0-6 anni; www.ti.ch/infofamiglie). PI 1, non potendo essere inserito nei gruppi dei piccoli ospiti della casa, è stato inserito in una colonia diurna (_____). Malgrado ciò sono state riscontrate molte difficoltà di gestione del minore, costretto a risiedere in una struttura non idonea alla sua età. Come risulta dallo scritto di posta elettronica del 7 luglio 2014 anche a mente dell'assistente sociale dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP) vi era la necessità di inserire il minore in una struttura educativa a lui consona. L'UAP ha segnalato l'urgenza di trovare al più presto un posto in un centro educativo minorile (CEM) preferibilmente dotato di scuola elementare interna. E' pertanto a giusta ragione che l'Autorità di protezione – in collaborazione con l'UAP – ha disposto il trasferimento di PI 1 in una nuova struttura, ritenuto che Casa _____, non era adeguata per ospitarlo, la madre non era più ospite della stessa e il bambino non si era integrato. Tali fatti non sono neppure messi in discussione dai reclamanti, che non pretendono che Casa _____ fosse la struttura idonea per ospitare il minore.

E. 6.2

Il 9 agosto 2014 PI 1 è stato sentito dal Presidente dell'Autorità di protezione (ore 16.00-16.50). Relativamente alle censure sull'ascolto del minore si rileva quanto segue. Giusta l'art. 314 a cpv. 1 CC (audizione del figlio) il figlio è sentito personalmente e in maniera adeguata dall'autorità di protezione o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano. Nel verbale dell'audizione sono registrate soltanto le risultanze essenziali per la decisione. I genitori vengono informati su tali risultanze (cpv. 2). Il verbale deve essere discusso con il minore e contenere soltanto le risultanze essenziali. Giusta l'art. 314 a bis CC i genitori e il curatore devono essere informati oralmente o per iscritto delle risultanze dell'audizione. Il loro diritto di essere sentito è rispettato se vengono comunicate loro le risultanze dell'audizione – e non già i dettagli della stessa – e se viene loro data la possibilità di esprimersi prima della decisione (CommFam, op. cit., art. 447 consid. 15 pag. 865). È pertanto sufficiente che possano esprimersi sul colloquio che il figlio ha avuto. I dettagli del colloquio non devono venir comunicati ai genitori. Di

conseguenza la redazione di un verbale è superflua (DTF 122 I 53 consid. 5). In concreto, come risulta dagli atti, i genitori di PI 1 sono stati avvertiti dell'audizione il giorno stesso. Alle ore 18.00 sono infatti stati sentiti dall'Autorità di protezione (cfr. verbale). Durante l'udienza sono stati informati dell'ascolto del figlio (video registrato). E' stato loro riferito che PI 1 aveva chiesto di "raccontare tutto ai genitori" e della richiesta del figlio di voler tornare subito all'Istituto _____, e di frequentare la scuola. In simili circostanze le censure relative all'audizione di PI 1 cadono nel vuoto.

E. 6.3

Durante l'audizione, a differenza di quanto palesato dai genitori nel loro reclamo, PI 1 ha espressamente chiesto di poter "tornare al _____" (audizione al min. 13.40 segg.) aggiungendo che "qua..." (Casa _____) "...non è bello". Si nega peraltro che il minore sia stato indotto o indirizzato da colui che ha provveduto all'ascolto. Il minore ha a più riprese ribadito la ferma intenzione di voler tornare all'Istituto _____ esprimendo il desiderio di poter tornare anche alla scuola dell'Istituto, e poter frequentare lo stesso gruppo (le _____: elencando nel dettaglio i nomi degli educatori e dei compagni del gruppo, min. 39). Ad espressa domanda del Presidente PI 1 ha informato di voler continuare a vedere i genitori come era stato deciso (il padre la domenica e la madre il mercoledì) e di voler bene indistintamente ad entrambi i genitori. Quando, al termine dell'ascolto, il Presidente dell'Autorità di protezione ha comunicato a PI 1 l'eventualità di un rientro in Istituto _____, la felicità appariva evidente – anche ad un profano – sia sul volto che nella gestualità del minore (min. 49). PI 1 è stato debitamente informato della situazione e del ruolo dell'ascoltatore. Durante tutto l'ascolto sono sempre state poste domande aperte, quindi non vi è stata alcuna induzione del minore a dare risposte.

E. 6.4

Nel reclamo viene messa in discussione la scelta di ricollocare PI 1 presso l'Istituto _____, a causa dei presunti soprusi perpetrati su di lui da un compagno. Dagli atti risulta che PI 1 era ben integrato nell'Istituto _____ (cfr. ascolto dell'8 luglio 2014; rapporti dell'UAP e della curatrice). Nella risoluzione impugnata viene indicato che il Commissario _____ (Polizia Cantonale, Sezione RIP, che si è occupato dell'istruttoria penale) non avrebbe posto obiezioni all'eventualità di un rientro di PI 1 all'Istituto _____. Con scritto di posta elettronica datato 14 luglio 2014 il Commissario ha in realtà precisato di non aver posto obiezioni "visto che il direttore dell'Istituto ha dato le dovute garanzie di protezione del minore, già sentito in interrogatorio", come pure che "il minore imputato ... durante l'estate non risiede all'Istituto". Va rilevato che l'Istituto _____, dotato di scuola elementare interna, è senza ombra di dubbio un Istituto idoneo ad ospitare PI 1. In particolare l'UAP – Ufficio a cui l'Autorità di protezione deve far capo nella scelta del "collocamento idoneo" per i minori – ha, in concreto accertato l'idoneità dello stesso, la disponibilità del direttore della struttura, ed in particolare le garanzie circa l'attenzione che l'Istituto e gli educatori avrebbero assicurato per "evitare recidive". In simili circostanze la scelta dell'Autorità di prime cure di privilegiare il ritorno di PI 1 presso l'Istituto _____ – da lui desiderato ed auspicato – risparmiandogli ulteriori cambiamenti, va certamente condivisa. Un diverso trasferimento di PI 1 avrebbe pregiudicato la sua stabilità ed il suo benessere. L'Autorità ha per altro anche rettamente evitato che al minore fosse imposto un nuovo cambiamento di educatori, di scuola, di gruppo e di compagni a lui ormai familiari e ai quali l'interessato ha riferito di essere particolarmente legato. L'esito del procedimento penale non muta quello

del presente giudizio. E' infatti compito dell'Istituto, ed in particolare dagli educatori, tutelare il bene dei minori ivi collocati. L'idoneità dell'Istituto non è del resto messa in discussione dall'esito di un procedimento penale volto a giudicare il comportamento di un minore ospite dell'Istituto e non già dell'Istituto stesso.

E. 7

La richiesta (domanda cautelare) di sottoporre PI 1 ad un controllo medico volto ad appurare la presenza di un abuso è da considerare superata, in quanto accolta con risoluzione del 6 agosto 2014.

E. 8

In simili circostanze la risoluzione impugnata resiste alle critiche dei reclamanti e va di conseguenza confermata. Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.